

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4658 del 21/09/2021
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' CON AGGIORNAMENTO ALLA DISCIPLINA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E ANTINCENDIO CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN LOC. CA' VRAZZINO DEL COMUNE DI PENNABILLI (RN).PROCEDIMENTO RN10A0054. RICHIEDENTE: SOC. VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A..
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4798 del 21/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITA' CON AGGIORNAMENTO ALLA DISCIPLINA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E ANTINCENDIO CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN LOC. CA' VRAZZINO DEL COMUNE DI PENNABILLI (RN).**PROCEDIMENTO RN10A0054.**
RICHIEDENTE: SOC. VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *"Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *"Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*) e n. 2067/2015 *"Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie

- di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano"* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Provincia di Pesaro-Urbino n. 1215 del 05/04/2005 con cui è stata rilasciata alla Soc. Il Sole s.r.l. (C.F./P.IVA 01452180415), con scadenza al 04/04/2035, la concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee in loc. Cà Vrazzino del Comune di Pennabilli (RN) per una portata massima di 2 l/s ad uso "antincendio e raffreddamento macchinari";

PREMESSO che la Sig.ra Alessia Valducci (VLD LSS 68H56 G220N), in qualità di Rappresentante titolato alla firma della Soc. Valpharma International S.p.A. (P.IVA 01351110414) con sede legale in Comune di Pennabilli (RN), ha presentato in data 15/01/2021 registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/5694 e successive integrazioni volontarie registrate in data 28/07/2021 al prot. Arpae PG/2021/118188, istanza per il cambio di titolarità della sopra richiamata concessione - **Procedimento RN10A0054**;

DATO ATTO che con la determinazione n. 1215 del 05/04/2005 al punto 3) del dispositivo il canone annuo di concessione è stato fissato in €. 109,60 (euro centonove/60);

VERIFICATO che i canoni pregressi, comprensivi di interessi legali, pari a €. 1.296,57 sono stati versati in un'unica soluzione in data 29/07/2020;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- la derivazione di acque pubbliche sotterranee, è esercitata mediante un pozzo della profondità di 20,0 m. dal p.c. e del diametro di 1.000 mm. ubicato su area di proprietà del richiedente in loc. Cà Vrazzino del Comune di Pennabilli (RN) distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 21 particella 77, avente le seguenti coordinate geografiche:
 - UTM-RER: X = 760.445 Y = 856.350;
- la portata massima è di 2 l/s;
- il volume massimo è di 30.000,00 m³/annui;
- la risorsa viene utilizzata ad uso industriale, per raffreddamento macchinari e antincendio;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "Industriale" di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni

regionali ed in particolare della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva derivazioni" utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste sul corpo idrico "Depositi vallate App. Marecchia-Conca" (cod. 5100ER-AV2-VA), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 "buono" ;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato", essendo il prelievo superiore a 3.000 m³/anno (pari a 30.000 m³/anno) con portata massima pari a 2 l/s
- dati:
 - la subsidenza verosimilmente assente/accettabile, essendo i valori medi 2006-2011 verosimilmente non superiori a -5 mm/anno),
 - la soggiacenza media 2010-2012 della falda non superiore a 15 m dal piano campagna, verosimilmente in equilibrio.
 - il trend piezometrico medio 2002-2012 verosimilmente costante/in aumento,
- il corpo idrico, localmente, risulta a " criticità bassa";
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella "Direttiva Derivazioni" , l'ambito di rischio in cui ricade il prelievo è A (Attrazione), con derivazione dei volumi emunti compatibile, fatta salva la clausola di installazione di un misuratore dei volumi emunti.

STABILITO che il canone annuale per l'uso "Industriale", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è stato rideterminato in €. 2.113,24 (euro duemilacentotredici/24);

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 17/12/2020 al versamento della somma di €. 90,00 a titolo di spese istruttorie;
- ha provveduto in data 13/09/2021 al pagamento del canone per l'annualità 2021 pari complessivamente a €. 2.113,24 (euro duemilacentotredici/24) ;
- ha provveduto in data 13/09/2021 al versamento della somma di €. 2.113,24 (euro duemilacentotredici/24) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2021/129780 del 20/08/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 mantenendo **invariata la scadenza al 04/04/2035**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta

l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Soc. Valpharma International S.p.A. (P.IVA 01351110414), con sede legale nel Comune di Pennabilli (RN), fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità alla concessione di derivazione n. 1215 del 05/04/2005 rilasciata dalla Provincia di Pesaro-Urbino con aggiornamento alla disciplina della Regione Emilia-Romagna per il prelievo di acque sotterranee in loc. Cà Vrazzino del Comune di Pennabilli (RN) per una portata massima di 2 l/s ed un volume massimo di prelievo di 30.000 m³/annui ad uso "Industriale e antincendio" - **Procedimento RN10A0054**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata **fino al 04/04/2035**, mantenendo invariata la scadenza stabilita dalla concessione n. 1215 del 05/04/2005 rilasciata dalla Provincia di Pesaro-Urbino;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone in €. 2.113,24 (euro duemila centotredici/24), dando atto che il canone per l'annualità 2021 è stato versato in data 13/09/2021;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di fissare in €. 2.113,24 (euro duemilacentotredici/24) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
8. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
10. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto

di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;

12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dr. Stefano Renato de Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. Valpharma International S.p.A. (P.IVA 01351110414), con sede legale in Comune di Pennabilli (RN), per la derivazione di acque sotterranee ad uso "industriale e antincendio" - **Procedimento RN10A0054.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo è esercitato mediante pozzo esistente ubicato nel Comune di Pennabilli (RN) su terreno di proprietà del richiedente distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 21 particella 77 che presenta le seguenti caratteristiche:

- diametro: 1.000 mm.;
- profondità: 20,00 m. dal piano di campagna;
- coordinate UTM-RER: X =760.445 Y =856.350;
- corpo idrico "Depositi vallate App. Marecchia-Conca" (cod. 5100ER-AV2-VA)

La risorsa richiesta è utilizzata ad uso "industriale, per raffreddamento macchinari e antincendio";

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 2,0 l/s ;**
- **volume annuo di prelievo: 30.000 m³/annui;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi dei casi previsti dall'art. 30 del R.R. n. 41/2001, venga reso noto dal Servizio concedente, anche con disposizione diffusa mediante comunicati stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
5. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4 MISURAZIONE DEI PRELIEVI

1. Il Concessionario è tenuto a mantenere in efficienza idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle del volume di acqua derivata ed a trasmettere annualmente ad Arpae - S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, un report relativo ai dati rilevati.
2. Il Concessionario è tenuto a rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. Dovrà essere comunicato tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino.

ART. 5 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata **fino al 04 aprile 2035**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7
DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8
RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 04/04/2035**. Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.